REGOLAMENTO (CEE) N. 682/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1986

relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8 e l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 [4], stabilisce che i prodotti destinati ad usi specifici da determinare sono venduti a prezzi fissati in anticipo o mediante gara ;

considerando che le uve secche non trasformate possono essere vendute per la fabbricazione di taluni condimenti ad un prezzo fissato in anticipo ; che le uve secche utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti sostituiscono altre materie prime le cui disponibilità sono soggette a fluttuazioni ; che i quantitativi che possono essere messi in vendita devono limitarsi alle quantità determinate in base alle possibilità di impiego delle uve secche da parte dell'industria condimentaria ;

considerando che per garantire la corretta utilizzazione, occorre stabilire il prodotto finito da elaborare ; che è opportuno esigere una cauzione di trasformazione onde garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate conformemente alle vigenti disposizioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 stabilisce le condizioni applicabili alla vendita dei prodotti da parte degli organismi ammassatori ; che occorre completare le indicazioni contenute nella domanda di acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del suddetto regolamento con una dichiarazione dell'acquirente in cui siano precisati i limiti di utilizzazione applicabili ai prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori a norma del regolamento (CEE) n. 626/85 possono essere vendute ad un prezzo fissato in anticipo per la fabbricazione di taluni condimenti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. I quantitativi messi in vendita sono limitati in funzione delle probabili possibilità di smaltimento per l'uso in questione.

Articolo 2

1. Le uve secche non trasformate vanno utilizzate per la fabbricazione.

— di sottaceti della sottovoce 20.01 C della tariffa doganale comune o

— di salse e condimenti composti della sottovoce 21.04 C della tariffa doganale comune.

La fabbricazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.

2. Deve essere costituita una cauzione di trasformazione per garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate entro i termini fissati per la loro utilizzazione conformemente al disposto del paragrafo 1.

Articolo 3

La domanda di acquisto, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, deve contenere una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad utilizzare i prodotti ai fini indicati nell'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Nel periodo in cui le uve secche non trasformate sono offerte in vendita conformemente al presente regolamento, gli stati membri comunicano alla Commissione :

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[3] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[4] GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

a) al più tardi entro il 10 di ogni mese, il quantitativo venduto fra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese che precede ;

b) al più tardi entro il 25 di ogni mese, il quantitativo venduto fra il 1° e il 15 di detto mese.

Articolo 5

Gli organismi ammassatori incaricati della vendita a norma del presente regolamento, i prezzi da applicare, i quantitativi messi in vendita e l'importo della cauzione di trasformazione sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente